

Roma, 12 gennaio 2017

Circolare n. 11/2017
Oggetto: Codice della strada – Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie – D.M. 20.12.2016 su G.U. n. 304 del 30.12.2016 – Circolare Ministero dell’Interno prot.n.300/A/8955/16/101/3/3/14 del 30.12.2016.

Con il decreto indicato in oggetto gli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada sono stati adeguati in relazione all’indice Istat d’inflazione verificatosi nell’ultimo biennio (0,1 per cento), così come previsto dall’articolo 195 del Codice stesso. L’adeguamento non ha riguardato le sanzioni introdotte o modificate da meno di due anni.

Di seguito si riporta l’ammontare aggiornato delle sanzioni (in vigore dall’1 gennaio) relative ad alcune delle principali violazioni.

Tipo di violazione	Sanzione pecuniaria (euro) Min/max
Superamento dei limiti di velocità (art. 142 CdS) non oltre 10 km/h: 41,00 / 169,00 non oltre 40 km/h: 169,00 / 680,00 non oltre 60 km/h: 532,00 / 2.127,00 oltre 60 km/h: 829,00 / 3.316,00 <i>N.B. Per gli autoveicoli di massa superiore a 3,5 t le sanzioni sono raddoppiate</i>	
Mancato uso dei fari (art. 153 CdS):	41,00 / 169,00
Sosta nelle aree riservate ai mezzi pubblici (art. 158 CdS):	85,00 / 338,00
Passaggio col semaforo rosso (art. 146 CdS):	163,00 / 652,00
Mancato utilizzo del triangolo (art. 162 CdS):	41,00 / 169,00
Scorretta sistemazione del carico (art. 164 CdS):	85,00 / 338,00
Sovraccarichi (art. 167 CdS) 1 tonnellata: 41,00 / 169,00 2 tonnellate: 85,00 / 338,00 3 tonnellate: 169,00 / 680,00 oltre 3 tonnellate: 422,00 / 1.697,00	
Trasporti ADR (art.168 CdS) mancanza di autorizzazione: 2.006,00 / 8.025,00 errato equipaggiamento dei veicoli o della sistemazione del carico/mancanza documenti di trasporto: 406,00 / 1.632,00 sovraccarico: Doppio delle sanzioni previste per i sovraccarichi normali	
Superamento limiti di sagoma (art. 61 CdS):	422,00 / 1.697,00
Circolazione nei giorni vietati (art. 6 CdS):	422,00 / 1.697,00
Omessa revisione del veicolo (art. 80 CdS)	169,00 / 680,00

Tipo di violazione	Sanzione pecuniaria (euro) Min/max
Circolazione senza libretto (art. 180 CdS):	41,00 / 169,00
Mancanza/cattivo funzionamento cronotachigrafo (art. 179 CdS):	849,00 / 3.399,00 (per manomissione sigilli o alterazione cronotachigrafo le sanzioni sono raddoppiate)
Mancanza/cattivo funzionamento limitatore Velocità (art. 179 CdS):	948,00 / 3.792,00 (per alterazione limitatore velocità le sanzioni sono raddoppiate)
Trasporti eccezionali (art. 10 CdS) mancanza di autorizzazione a bordo: 41,00 / 169,00 mancata osservanza prescrizioni autorizzazione: 156,00 / 628,00 mancanza dell’autorizzazione: 779,00 / 3.143,00 mancata osservanza prescrizioni da parte del personale di scorta: 334,00 / 1.336,00	
Tempi di guida e di riposo (art. 174 CdS)	
Superamento guida giornaliera Fino al 10% : 40,00 / 161,00 Oltre il 10% : 319,00 / 1.276,00 Oltre il 20% : 425,00 / 1.701,00	
Superamento guida settimanale Fino al 10% : 40,00 / 161,00 Oltre il 10% : 266,00 / 1.063,00 Oltre il 20% : 425,00 / 1.701,00	
Mancata osservanza riposo giornaliero Fino al 10% : 213,00 / 851,00 Oltre il 10% : 372,00 / 1.489,00 Oltre il 20% : 425,00 / 1.701,00	
Mancata osservanza riposo settimanale Oltre il 10% : 372,00 / 1.489,00 Oltre il 20% : 425,00 / 1.701,00	

 Daniela Dringoli
 Codirettore

 Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.1/2013
 Allegati due
 G/g

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Decreta:

Art. 1

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Roma, 20 dicembre 2016

Il Ministro della giustizia
Orlando

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne - prev. n. 3322

Tabella I

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti come segue.

Ove era prevista la sanzione da € 24 a € 98 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 25 a € 100 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 156 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 39 a € 160 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 161 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 163 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 164 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 41 a € 169 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 51 a € 100 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 77 a € 310 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 78 a € 311 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 323 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 81 a € 321 la stessa rimane

invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 81 a € 326 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 83 a € 331 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 84 a € 332 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 85 a € 338 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 100 a € 203 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 106 a € 425 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 127 a € 254 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 621 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 622.
Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 624 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 625.
Ove era prevista la sanzione da € 156 a € 627 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 156 a € 628.
Ove era prevista la sanzione da € 157 a € 631 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 157 a € 632.
Ove era prevista la sanzione da € 160 a € 644 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 160 a € 645.
Ove era prevista la sanzione da € 161 a € 646 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 161 a € 647.
Ove era prevista la sanzione da € 163 a € 651 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 163 a € 652.
Ove era prevista la sanzione da € 164 a € 658 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 164 a € 659.
Ove era prevista la sanzione da € 164 a € 663 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 164 a € 664.
Ove era prevista la sanzione da € 169 a € 679 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 169 a € 680.
Ove era prevista la sanzione da € 213 a € 850 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 213 a € 851.
Ove era prevista la sanzione da € 218 a € 435 la stessa rimane invariata.
Ove era prevista la sanzione da € 266 a € 1.062 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 266 a € 1.063.
Ove era prevista la sanzione da € 286 a € 1.142 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 286 a € 1.143.
Ove era prevista la sanzione da € 296 a € 1.183 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 296 a € 1.184.
Ove era prevista la sanzione da € 319 a € 1.275 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 319 a € 1.276.
Ove era prevista la sanzione da € 321 a € 1.282 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 321 a € 1.283.
Ove era prevista la sanzione da € 327 a € 1.304 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 327 a € 1.305.
Ove era prevista la sanzione da € 334 a € 1.335 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 334 a € 1.336.
Ove era prevista la sanzione da € 356 a € 1.776 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 356 a € 1.778.
Ove era prevista la sanzione da € 372 a € 1.488 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 372 a € 1.489.
Ove era prevista la sanzione da € 388 a € 1.551 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 388 a € 1.553.
Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 389 a € 1.561.
Ove era prevista la sanzione da € 400 a € 1.600 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 400 a € 1.602.
Ove era prevista la sanzione da € 401 a € 1.609 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 401 a € 1.611.
Ove era prevista la sanzione da € 406 a € 1.630 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 406 a € 1.632.
Ove era prevista la sanzione da € 413 a € 1.656 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 413 a € 1.658.
Ove era prevista la sanzione da € 422 a € 1.695 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 422 a € 1.697.
Ove era prevista la sanzione da € 425 a € 1.699 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 425 a € 1.701.
Ove era prevista la sanzione da € 531 a € 2.125 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 532 a € 2.127.
Ove era prevista la sanzione da € 667 a € 2.671 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 668 a € 2.674.
Ove era prevista la sanzione da € 711 a € 3.554 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 712 a € 3.558.

Ove era prevista la sanzione da € 771 a € 3.101 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 772 a € 3.104.
Ove era prevista la sanzione da € 775 a € 3.104 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 776 a € 3.107.
Ove era prevista la sanzione da € 776 a € 3.111 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 777 a € 3.114.
Ove era prevista la sanzione da € 778 a € 3.140 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 779 a € 3.143.
Ove era prevista la sanzione da € 808 a € 3.238 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 809 a € 3.241.
Ove era prevista la sanzione da € 814 a € 3.260 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 815 a € 3.263.
Ove era prevista la sanzione da € 828 a € 3.313 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 829 a € 3.316.
Ove era prevista la sanzione da € 848 a € 3.393 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 849 a € 3.396.
Ove era prevista la sanzione da € 902 a € 3.607 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 903 a € 3.611.
Ove era prevista la sanzione da € 947 a € 3.788 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 948 a € 3.792.
Ove era prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1001 a € 4004.
Ove era prevista la sanzione da € 1.062 a € 3.187 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.063 a € 3.190.
Ove era prevista la sanzione da € 1.062 a € 4.250 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.063 a € 4.254.
Ove era prevista la sanzione da € 1.183 a € 11.835 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.184 a € 11.847.
Ove era prevista la sanzione da € 1.335 a € 5.344 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.336 a € 5.349.
Ove era prevista la sanzione da € 1.388 a € 13.876 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.389 a € 13.890.
Ove era prevista la sanzione da € 1.775 a € 7.101 a stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.777 a € 7.108.
Ove era prevista la sanzione da € 1.833 a € 7.334 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.835 a € 7.341.
Ove era prevista la sanzione da € 1.880 a € 7.520 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.882 a € 7.528.
Ove era prevista la sanzione da € 1.957 a € 7.829 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.959 a € 7.837.
Ove era prevista la sanzione da € 1.988 a € 7.953 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.990 a € 7.961.
Ove era prevista la sanzione da € 2.004 a € 8.017 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.006 a € 8.025.
Ove era prevista la sanzione da € 2.671 a € 10.689 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.674 a € 10.700.
Ove era prevista la sanzione da € 4.734 a € 18.935 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.739 a € 18.954.
Ove era prevista la sanzione da € 10.879 a € 16.319 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.890 a € 16.335.

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 30/12/2016

Prot.300/A/8955/16/101/3/3/14



240029



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA

Per opportuna conoscenza si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2016, il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2016 che, ai sensi dell'articolo 195, comma 3, C.d.S., dispone l'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada ⁽¹⁾ e che troverà applicazione dal **1° Gennaio 2017**.

Il Decreto (*All. 1*) ha assoggettato all'adeguamento biennale anche le norme con sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state comprese nel precedente aggiornamento, attuato con decreto del Ministro della giustizia 16 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.

Si evidenzia, inoltre, che le violazioni di cui agli articoli 116, comma 15; 124, comma 4; 135, comma 7 e 11; 136-ter, comma 3, 2° periodo, con sanzioni amministrative pecuniarie introdotte nel nuovo Codice della Strada per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, a norma dell'articolo 2, comma 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67, non sono soggette al citato adeguamento non essendo ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.

Come di consueto, le operazioni di adeguamento delle somme delle sanzioni pecuniarie del Codice della Strada alla variazione dell'indice ISTAT hanno determinato l'individuazione di entità pecuniarie con valori decimali, che nell'allegato 1 al Decreto sono già in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 195, comma 3-bis, C.d.S.; per esso, infatti,

¹ Esteso anche agli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione alle disposizioni della Legge n. 727/1978



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

si è già provveduto all'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

Giova ribadire che il citato arrotondamento all'unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal Codice.

Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S. (metà del massimo edittale), quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo edittale), la sanzione di cui all'art. 193, comma 3, C.d.S. (un quarto della sanzione indicata al comma 2), o quelle ridotte del 30 per cento rispetto al minimo edittale ai sensi dell'art. 202, comma 1 del C.d.S. (pagamento entro 5 giorni). L'importo di tali somme, qualora presentino valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro.

Per favorire l'immediata applicazione dei nuovi importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, è stata predisposta l'allegata nota sintetica (*All. 2*) con la quale vengono illustrati, articolo per articolo, gli importi soggetti ad aggiornamento.

Per ogni utilità, copia della presente circolare sarà pubblicata anche sul sito www.poliziadistato.it.

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e i Servizi di Polizia Provinciale e Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Sg.lla

PG/pl

ALLEGATO 2

SANZIONI all'1.1.2017 con l'indicazione art/comma in cui sono citate

Vecchio min	Vecchio max	Nuovo min	Nuovo max	Pagamento entro 5 giorni	Articoli in cui si trova la sanzione
€ 24	€ 98	€ 24	€ 98	€ 16,80	158/6 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10 primo periodo (limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo)
€ 25	€ 100	€ 25	€ 100	€ 17,50	6/13, 7/15, 15/3, 51/2, 68/6, 95/7, 98(DPR 474/2001), 99/3, 100/13, 115/5, 141/10, 142/10, 160/2, 166/2, 175/16, 180/7, 181/3, 182/10 (eccetto c.9-bis), 183/5, 190/10
€ 38	€ 156	€ 38	€ 156	€ 26,60	6/7 (L.33/2012 art.1/3 - per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote)
€ 39	€ 160	€ 39	€ 160	€ 27,30	167/2-bis (rif.167/2 lett. a), 167/3-bis (rif.167/2 lett. a), 167/5 (2°paragrafo rif.167/2 lett. a)
€ 40	€ 161	€ 40	€ 161	€ 28,00	174/4 primo periodo, 178/4 primo periodo
€ 40	€ 163	€ 40	€ 163	€ 28,00	172/11
€ 40	€ 164	€ 40	€ 164	€ 28,00	158/5 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10 secondo periodo (limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo)
€ 41	€ 169	€ 41	€ 169	€ 28,70	6/14, 7/14, 10/20, 15/2, 22/12, 60/6, 64/3, 65/3, 66/5, 67/5, 68/7, 70/4, 84/7, 99/4, 102/7, 104/12, 109/5, 110/8, 115/5, 141/11, 142/7, 143/13, 144/4, 146/2, 149/4, 150/4, 152/2, 153/11, 154/8, 155/5, 156/5, 157/8, 158/6 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 161/4, 162/5, 163/3, 167/2 lett. a), 167/11, 169/9, 175/14 e 16, 177/5, 180/7, 182/10 (eccetto c. 9-bis), 184/8, 188/5
€ 51	€ 100	€ 51	€ 100	€ 35,70	179 (L. 727/78 artt. 13, 18 e 19)
€ 77	€ 310	€ 77	€ 310	€ 53,90	97/8 e 13
€ 78	€ 311	€ 78	€ 311	€ 54,60	125/4, 135/9
€ 80	€ 323	€ 80	€ 323	€ 56,00	125/3-bis
€ 81	€ 321	€ 81	€ 321	€ 56,70	6/7 (L.33/2012 art.1/3 – tutti i veicoli tranne ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 115/1-ter, 122/5-bis, 167/2-bis (rif.167/2 lett. b), 167/3-bis (rif.167/2 lett. b), 167/5 (2° paragrafo rif. 167/2 lett. b)
€ 81	€ 326	€ 81	€ 326	€ 56,70	7/14, 148/15, 170/6, 171/2, 172/10, 173/3, 182/8 (rif. 170/6)
€ 83	€ 331	€ 83	€ 331	€ 58,10	97/10, 115/1-quater, 189/9-bis quarto periodo
€ 84	€ 332	€ 84	€ 332	€ 58,80	85/4-bis, 86/3
€ 85	€ 338	€ 85	€ 338	€ 59,50	6/14, 7/13, 9/9, 27/11, 34/5, 60/6, 63/5, 67/6, 70/4, 71/6, 72/13, 73/3, 79/4, 82/8, 92/3 e 4, 93/8, 95/6, 98/3, 99/5, 100/11, 102/6, 110/7, 111/6, 112/4, 115/3 (1° periodo), 118/13, 122/8 e 9, 132/5, 133/4, 134/2, 141/8, 147/5, 149/5, 150/5, 153/10, 154/7, 158/5 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 164/8, 165/3, 167/2 lett. b), 167/11, 169/10, 176/21, 177/4, 185/6, 188/4, 189/9, 192/6
€ 100	€ 203	€ 100	€ 203	€ 70,00	179 (L. 727/78 art. 17)
€ 106	€ 425	€ 106	€ 425	€ 74,20	15/3-bis
€ 127	€ 254	€ 127	€ 254	€ 88,90	179 (L. 727/78 artt. 12 e 14)
€ 155	€ 621	€ 155	€ 622	€ 108,50	97/7, 9 DLG 144/2008
€ 155	€ 624	€ 155	€ 625	€ 108,50	115/3 (2° paragrafo), 125/3, 126/11, 135/13, 135/14, 136-bis/8, 136-bis/9, 138/12 (rif. 125/3)
€ 156	€ 627	€ 156	€ 628	€ 109,20	10/19
€ 157	€ 631	€ 157	€ 632	€ 109,90	115/1-quinquies
€ 160	€ 644	€ 160	€ 645	€ 112,00	167/2-bis (rif.167/2 lett. c), 167/3-bis (rif.167/2 lett. c), 167/5 (2° paragrafo rif. 167/2 lett. c)
€ 161	€ 646	€ 161	€ 647	€ 112,70	117/5, 170/6-bis, 173/3-bis,
€ 163	€ 651	€ 163	€ 652	€ 114,10	143/11, 145/10, 146/3, 148/16, 168/9-ter, 191/4
€ 164	€ 658	€ 164	€ 659	€ 114,80	174/8
€ 164	€ 663	€ 164	€ 664	€ 114,80	7/13-bis, 7/13-bis primo periodo, 128/2, 186-bis/2

€ 169	€ 679	€ 169	€ 680	€ 118,30	6/12, 9/8 e 9, 16/4, 18/5, 20/4, 22/11, 29/3, 31/2, 32/6, 33/7, 71/6, 80/14, 83/4, 85/4, 93/9, 98/4, 103/5, 104/11, 105/4, 110/6, 118/11 e 12, 123/12, 141/9, 142/8, 167/2 lett. c), 167/7, 167/11, 169/7, 176/18,
€ 213	€ 850	€ 213	€ 851	€ 149,10	174/4 secondo periodo, 178/4 secondo periodo
€ 218	€ 435	€ 218	€ 435	€ 152,60	157/7-bis
€ 266	€ 1.062	€ 266	€ 1.063	€ 186,20	174/7 primo periodo, 178/7 primo periodo, 178/8
€ 286	€ 1.142	€ 286	€ 1.143	€ 200,20	126-bis/2
€ 286	€ 1.183	€ 296	€ 1.184	€ 207,20	189/5
€ 319	€ 1.275	€ 319	€ 1.276	€ 223,30	174/5 primo periodo, 178/5 primo periodo
€ 321	€ 1.282	€ 321	€ 1.283	€ 224,70	143/12, 148/16
€ 327	€ 1.304	€ 327	€ 1.305	€ 228,90	174/9, 174/14, 178/9, 178/13
€ 334	€ 1.335	€ 334	€ 1.336	€ 233,80	10/25-ter
€ 356	€ 1.776	€ 356	€ 1.778	€ 249,20	94/4
€ 372	€ 1.488	€ 372	€ 1.489	€ 260,40	174/5 secondo periodo, 174/7 secondo periodo, 178/5 secondo periodo, 178/7 secondo periodo
€ 388	€ 1.551	€ 388	€ 1.553	€ 271,60	97/12
€ 389	€ 1559	€ 389	€ 1.561	€ 272,30	116/14, 124/4 (2° paragrafo)
€ 400	€ 1600	€ 400	€ 1.602	€ 280,00	116/16, 135/8, 135/10, 135/12, 136-bis/7
€ 401	€ 1.609	€ 401	€ 1.611	€ 280,70	167/2-bis (rif. 167/2 lett. d), 167/3-bis (rif. 167/2 lett. d), 167/5 (2° paragrafo rif. 167/2 lett. d)
€ 406	€ 1.630	€ 406	€ 1.632	€ 284,20	168/9 e 9-bis
€ 413	€ 1.656	€ 413	€ 1.658	€ 289,10	38/13, 39/3, 94-bis/3, 96/2-bis, 97/6, 115/1-septies, 189/9-bis secondo periodo
€ 422	€ 1.695	€ 422	€ 1.697	€ 295,40	6/12, 8/2, 10/21, 10/22, 17/3, 23/11, 24/7, 25/6, 30/8, 45/7, 61/7, 68/8, 78/3, 80/15 e 17, 82/9, 84/7, 85/4, 87/6, 90/2, 92/3, 93/7, 101/5, 104/10, 108/6, 109/4, 122/7 e 8, 149/6, 150/5, 167/2 lett. d), 167/11, 169/8, 175/13 e 15, 176/17 e 20, 180/8
€ 425	€ 1.699	€ 425	€ 1.701	€ 297,50	174/6, 174/7 terzo periodo, 178/6, 178/7 terzo periodo,
€ 531	€ 2.125	€ 532	€ 2.127	€ 372,40	94-bis/2, 142/9, 186/2 lett. a)
€ 667	€ 2.671	€ 668	€ 2.674	€ 467,60	62/7
€ 711	€ 3.554	€ 712	€ 3.558	€ 498,40	94/3, 94/4-bis
€ 771	€ 3.101	€ 772	€ 3.104	€ 540,40	7/15-bis
€ 775	€ 3.104	€ 776	€ 3.107	€ 543,20	142/11 (2° periodo rif. 179/3)
€ 776	€ 3.111	€ 777	€ 3.114	€ 543,90	214/1 e 8
€ 778	€ 3.140	€ 779	€ 3.143	€ 545,30	10/18
€ 808	€ 3.238	€ 809	€ 3.241	€ 566,30	45/9-ter
€ 814	€ 3.260	€ 815	€ 3.263	€ 570,50	179/3
€ 828	€ 3.313	€ 829	€ 3.316	€ 580,30	77/3-bis secondo periodo, 97/5 secondo periodo, 142/9-bis
€ 848	€ 3.393	€ 849	€ 3.396	€ 594,30	9/8, 19/2, 21/4, 24/6, 25/5, 45/9, 76/8, 77/3, 171/4, 172/12, 179/2, 193/2
€ 902	€ 3.607	€ 903	€ 3.611	€ 632,10	142/11 (2° periodo rif. 179/2-bis)
€ 947	€ 3.788	€ 948	€ 3.792	€ 663,60	179/2-bis
€ 1000	€ 4000	€ 1.001	€ 4.004	€ 700,70	116/15-bis, 126/12
€ 1.062	€ 3.187	€ 1.063	€ 3.190	€ 744,10	120/6
€ 1.062	€ 4.250	€ 1.063	€ 4.254	€ 744,10	97/5 primo periodo
€ 1.183	€ 11.835	€ 1.184	€ 11.847	€ 828,80	79/4
€ 1.335	€ 5.344	€ 1.336	€ 5.349	€ 935,20	192/7
€ 1.388	€ 13.876	€ 1.389	€ 13.890	€ 972,30	23/12
€ 1.775	€ 7.101	€ 1.777	€ 7.108	€ 1.243,90	86/2
€ 1.833	€ 7.334	€ 1.835	€ 7.341	€ 1.284,50	97/9 e 11, 213/2-ter
€ 1.880	€ 7.520	€ 1.882	€ 7.528	€ 1.317,40	174/11, 178/11
€ 1.957	€ 7.829	€ 1.959	€ 7.837	€ 1.371,30	80/14 quinto periodo
€ 1988	€ 7953	€ 1990	€ 7.961	€ 1.393,00	126/11 (2° paragrafo)
€ 2.004	€ 8.017	€ 2.006	€ 8.025	€ 1.404,20	100/12, 168/8, 176/19, 213/4, 216/6, 217/6, 218/6
€ 2.671	€ 10.689	€ 2.674	€ 10.700	€ 1.871,80	74/6
€ 4.734	€ 18.935	€ 4.739	€ 18.954	€ 3.317,30	23/13-bis
€ 10.879	€ 16.319	€ 10.890	€ 16.335	€ 7.623,00	123/11, 123/11-bis

DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA CHE SONO ESCLUSE DALL'AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI

Articolo	Minimo	Massimo
116/15	€ 5000	€ 30000
124/4	€ 5000	€ 30000
135/7	€ 5000	€ 30000
135/11	€ 5000	€ 30000
136-ter/3 (2° paragrafo)	€ 5000	€ 30000